

OGGETTO: Quesito 10 se le varianti in corso d'opera che modificano il progetto posto a base di gara comportano o meno l'obbligo di procedere nuovamente alla verifica del progetto.

La verifica dei progetti è disciplinata dall'art. 42, D. Lgs. 36/2023, che prevede che la verifica abbia luogo durante lo sviluppo della progettazione ed accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile.

La previsione che la verifica sostituisca anche le precedenti autorizzazioni ex artt. 93 e 94 del D.P.R. 380 del 2001 (T.U. edilizia), fa sorgere qualche perplessità dal punto di vista applicativo in caso di varianti progettuali. Ovverosia se le varianti progettuali debbano essere verificate o meno.

Innanzitutto appare necessario partire dall'assunto secondo il quale il nuovo codice dei contratti pubblici non ha eliminato l'autorizzazione sismica ma ha modificato le competenze e l'attribuzione di funzioni. Pertanto, i progetti da realizzare o in corso di realizzazione devono essere in possesso dell'autorizzazione sismica che è un'autorizzazione che deve essere necessariamente assunta prima della realizzazione del progetto e non in seguito, in sanatoria.

Al fine di comprendere meglio l'applicazione dell'istituto si consideri che l'interesse pubblico perseguito dalla normativa in materia di autorizzazione sismica è la sicurezza e incolumità pubblica e che pertanto deve essere valutato con la massima cautela, ancor di più in zona sismica.

Si consideri inoltre che il progetto deve essere conforme alla normativa vigente e che l'opera realizzata dovrà essere conforme al progetto autorizzato, verificato e depositato presso l'AINOP.

Inoltre, come sopraevidenziato l'autorizzazione sismica non è stata eliminata nei contratti pubblici ed è prevista dal DPR 380 del 2001 per le opere edilizie.

Pertanto, analizzando il problema specifico circa la necessità di verifica della variante progettuale prima della sua approvazione, appare potersi concludere che le modifiche, consentite nei limiti posti in tema di varianti, che comportino una modifica strutturale del progetto debbano essere verificate ai fini autorizzativi prima della loro approvazione in quanto il progetto in corso di realizzazione deve essere conforme alla normativa vigente anche di settore.